Liquidazione 68/2025
controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

così composto:

Presidente

giudice

giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli atti relativi alla richiesta di apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato nato a

assistito ai sensi dell'art 269 1°comma CCII dall' che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti e con studio

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza in

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC *ex* art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa subordinata che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando in particolare:

-l'attività imprenditoriale dal 2006 al 2013 condotta con la società operante nel settore impiantistico, il cui principale cliente, , entrava in crisi nel 2013 non ottemperando al pagamento delle fatture, con avvio nel 2014 della procedura di concordato preventivo, causando di conseguenza la crisi della società dell'istante e conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
-la separazione coniugale nel 2013 dalla sig.ra . con pesanti oneri quali il mantenimento del primo figlio per € 900,00 mensili, la cessione del 50% dell'immobile di proprietà sito il pagamento totale del mutuo e delle spese condominiali del suddetto immobile;
-seguivano, dopo la cancellazione dal Registro Imprese della società con cessazione dell'attività commerciale, infruttuosi tentativi di reinserimento nel mondo imprenditoriale mediante assunzione di cariche e acquisto di quote in società esercenti quali: (dismessa nel 2014),1
(cancellata Dal Registro Imprese) (cancellata dal

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

Registro delle Imprese),

.(dismessa nel 1998), dismesse ovvero cancellate in quanto non produttive di reddito;

-l'assunzione a partire dal 2018 come dipendente della con qualifica di Tecnico Termoidraulico e stipendio mensile netto di € 800,00, uniche entrate a disposizione considerato che la nuova compagna, sig.ra dopo la nascita della figlia, nel 2020, risulta attualmente disoccupata, la cui indennità percepita si è esaurita in data 18.09.2023;

-il sostegno economico continuo da parte dei genitori, che hanno versato anche la somma di € 15.000,00 come aiuto economico nel 2023.

In ordine alla situazione patrimoniale e familiare il ricorrente riferiva quanto segue:

-di essere impiegato quale dipendente dal 2018 della con stipendio mensile netto pari ad € 800,00;

-di non essere titolare beni immobili registrati sul territorio, vivendo nell'immobile sito in condotto in locazione dalla compagna, sig.ra , i cui canoni di complessivi € 1.100,00 mensili vengono corrisposti direttamente dal padre di quest'ultima;

-di non essere titolare di beni mobili utilmente destinabili alla procedura, considerata la perdita di possesso per furto nel 2006 dell'autocarro immatricolato nel 1991;

-di poter fare affidamento, a sostegno del proprio nucleo familiare di cui è parte unitamente alla compagna e alla figlia, unicamente sulle entrate reddituali derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa subordinata che coprono interamente le spese di sostentamento come indicate nella Relazione del Gestore;

-che dunque l'unico apporto utilmente destinabile al ripianamento della debitoria consiste nella finanza esterna fornita dai genitori, sigg.ri con accredito sul c/c intestato al debitore della somma di € 15.000,00 interamente a disposizione della procedura;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

-di riuscire a versare il mantenimento per il primo figlio minore solamente il ridotto importo di € 400,00 mensili e di non aver più provveduto al pagamento della rata del mutuo dell'immobile ceduto alla ex moglie per circa 1.300,00 mensili fino all'avvenuta estinzione in data 30.06.2023;

-di essere intestatario di rapporti di conto corrente con e saldo minimo, con evidenza dell'accredito straordinario a titolo di aiuto della somma di € 15.260,32 al 28.12.2023, quale aiuto economico fornito dai genitori;

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- 50.694,26 PRIVILEGIO ex art 2752 cc;
- 67.419,94 PRIVILEGIO ex art 2752cc;
- Scoperto conto corrente 3.068,59 CHIROGRAFO;
- 19.641,00 CHIROGRAFO;
- 8.144,00 CHIROGRAFO;
- (2.440,00 PREDEDUZIONE
- 1.500,00 PREFERENZIALE
- 1.500,00 PRIVILEGIO

per una complessiva situazione debitoria pari a **€ 154.374,79**

considerato che, l'istante ha rappresentato che la quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento suo nucleo familiare, è pari alla somma che lo stesso percepisce a titolo di stipendio (*cfr.* Relazione Gestore);

considerato che dedotte le spese necessarie per far fronte alle esigenze familiari, residua dunque una disponibilità del sig. di € 15.000,00, che rappresenta l'intero attivo che il debitore si impegna a destinare alla procedura;

rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII,atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di

NOMINA

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

Giudice Delegato

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC -

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

-entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

-entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

-entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

-riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 17.09.2025

Il Giudice estensore Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE